

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 3 luglio 2020 sull'aiuto di Stato SA.56943 (2020/N) — Lettonia — COVID-19: Recapitalisation of airBaltic⁽¹⁾; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe applicato in maniera erranea l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE), e la propria comunicazione Quadro di riferimento temporaneo della Commissione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'attuale epidemia di Covid-19 ed avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione giudicando che l'aiuto ponga rimedio ad una perturbazione grave dell'economia lettone, che l'airBaltic sia ammissibile all'aiuto e che le condizioni relative alle distorsioni della concorrenza, all'uscita dello Stato e alle ristrutturazioni siano soddisfatte, violando il proprio obbligo di ponderare gli effetti positivi dell'aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire il «criterio di ponderazione»), nonché ritenendo che l'airBaltic non abbia un significativo potere di mercato.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe specifiche disposizioni del TFUE e i principi generali del diritto dell'Unione che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell'Unione dalla fine degli anni '80 (ossia i principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivare la propria decisione.

⁽¹⁾ GU 2020, C 346/1, pag. 2.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Deuschtec / EUIPO — Group A (HOLUX)

(Causa T-738/20)

(2021/C 53/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deuschtec GmbH (Petershagen/Eggersdorf, Germania) (rappresentante: R. Arnade, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Group A NV (Hasselt, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «HOLUX» — Domanda di registrazione n. 17 371 378

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 ottobre 2020 nel procedimento R 223/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO del 26 novembre 2019 nel procedimento B 3 051 677, nella misura in cui accoglie l'opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- La decisione impugnata non contiene la necessaria conclusione tratta dal fatto che le espressioni «metalli comuni e loro leghe» e «prodotti in metallo» della classe 6 sono troppo vaghe. Inoltre, non contiene un'analisi accurata circa la questione se i destinatari nel mercato considererebbero prodotti con la stessa origine.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands) / Commissione

(Causa T-742/20)

(2021/C 53/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: UPL Europe Ltd (Warrington Cheshire, Regno Unito) e Indofil Industries (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione, del 14 dicembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ (in prosieguo: l'«atto impugnato»); e,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che sarebbe stata violata una forma sostanziale, in quanto non sarebbe stata osservata la procedura di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento n. 844/2012. ⁽²⁾
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la procedura di valutazione sarebbe stata inoltre viziata da una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti.